

DELIBERA CONTRIBUTIVA 2025
SISTEMA CONTRIBUTIVO IN VIGORE
dal 1° gennaio 2025

Titolo I - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 1.** Per la definizione della contribuzione associativa si prendono in considerazione i seguenti elementi:
- a) numero dipendenti – ad orario normale e/o ad orario ridotto - comprensivo di dirigenti, quadri, impiegati, operai ed apprendisti;
 - b) monte salari effettivo (somma delle retribuzioni complessive di tutti i dipendenti dell'azienda: modello DM10 INPS Virtuale);
 - c) in assenza del dato di cui al punto b), ai fini della determinazione del monte salari, sarà utilizzato per ciascun dipendente un valore convenzionale fissato dall'Assemblea dei Soci in data 18 giugno 2018 in € 23.000. Detto valore viene annualmente aggiornato utilizzando la variazione dell'Indice ISTAT della retribuzione contrattuale per dipendente dell'industria in senso stretto relativa all'ultimo anno disponibile al momento dell'approvazione della delibera contributiva.
Per il computo del numero dei dipendenti controllati dalle imprese che non abbiano presentato il modello DM10 Virtuale, il contributo associativo verrà calcolato sugli ultimi dati disponibili. L'importo così quantificato potrà essere considerato in acconto ad un successivo conguaglio qualora Unindustria, a seguito dell'avvio di ogni azione utile volta al recupero del numero dei dipendenti aggiornato, accerti un dato dimensionale diverso rispetto a quello inizialmente considerato.
 - d) metodo di calcolo: monte salari lavoratori occupati (individuati come da punto a).
Il monte salari si ottiene moltiplicando per 13 le retribuzioni lorde risultanti dal modello DM10 Virtuale del precedente mese di luglio (ovvero, come specificato al Titolo III punto a).
In assenza di tale documento si prende come base il monte salari ottenuto utilizzando il valore convenzionale di cui al punto c) moltiplicando per il numero dei dipendenti accertati con le modalità di cui al predetto punto c).
In caso di differenza tra retribuzione indicata nel DM10 Virtuale e monte salari convenzionale sarà utilizzato il valore minore.
Qualora il monte salari risultante dal modello DM10 Virtuale INPS del precedente mese di luglio (ovvero, come specificato Titolo III punto a) fosse inferiore al valore convenzionale, Unindustria potrà richiedere il modello DM10 Virtuale del mese successivo.
- Sull'importo del monte salari ottenuto verranno applicati (in maniera analoga al calcolo dell'Irpef) le seguenti aliquote percentuali:
- 0,65 % sul monte salari fino a € 1.050.000;
 - 0,70 % sul monte salari da € 1.050.001 a € 2.100.000;
 - 0,75 % sul monte salari da € 2.100.001 a € 5.250.000;
 - 0,70% sul monte salari da € 5.250.001 a € 10.500.000;
 - 0,55% sul monte salari da € 10.500.001 a € 21.000.000;
 - 0,35% sul monte salari eccedente.

- e) L'importo del contributo associativo per ciascuna azienda, fino a 10 dipendenti, non potrà comunque essere inferiore a € 1.500 annui.
- f) Per le aziende che aderiranno in corso d'anno, il contributo associativo verrà determinato secondo i mesi di effettiva adesione e il rateo sarà comprensivo dello stesso mese in cui è stata deliberata l'adesione da parte del Consiglio di Presidenza chiamato ad approvare le domande di iscrizione, tenuto comunque fermo il minimo contributivo annuo di cui al Titolo I punto 1 lett. e).
- g) Per le aziende facenti parte di uno stesso **Gruppo societario** il contributo verrà calcolato - sulla base del disposto dei precedenti punti c) e d) - sul totale degli addetti delle imprese associate appartenenti al Gruppo stesso. Il contributo pro-capite così ottenuto verrà quindi applicato al numero di dipendenti di ciascuna azienda associata del Gruppo stesso.
Tale contributo unitario verrà applicato anche alle imprese dello stesso Gruppo che si assoceranno nel corso dell'anno.
Sono escluse dal calcolo del contributo di Gruppo le imprese che rientrano nel minimo contributivo di cui al precedente Titolo I punto 1. lett. e).
E' fatta salva l'applicazione, alle aziende facenti parte di uno stesso Gruppo, delle condizioni previste da accordi stipulati da Confindustria per particolari gruppi di imprese.
L'applicazione del contributo di Gruppo esclude l'applicabilità di altre condizioni facilitate previste dalla presente delibera.
- h) Alle **imprese multilocalizzate**, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento confederale in materia, sarà applicabile quanto disciplinato da Confindustria.
L'applicazione di tale normativa non è cumulabile con altre condizioni di miglior favore previste nella delibera contributiva.
- i) Per **le aziende in evidente stato di crisi**, con meno di 20 dipendenti, la quota contributiva sarà pari al valore del contributo pieno di un biennio e dovrà essere versata anticipatamente all'iscrizione.
Per le aziende con più di 20 dipendenti la quota contributiva, sempre da versare anticipatamente all'iscrizione, sarà pari al valore del contributo pieno di un triennio.
2. Per i seguenti settori valgono le specifiche di seguito indicate:

A) TURISMO

1) Alberghi individuali

Il contributo associativo verrà determinato in rapporto al numero delle camere.

Per ciascuna camera il contributo annuo sarà pari a € 25.

Il contributo dovuto ad Unindustria potrà essere determinato anche sulla base di accordi stipulati con le Associazioni di categoria.

2) Catene alberghiere

- Fino a 800 camere: € 25 a camera
- Da 801 a 1.200 camere: € 21 a camera
- Da 1.201 a 1.600 camere: € 18 a camera
- Oltre 1.600 camere: € 13 a camera

Sull'importo del contributo associativo annuo, determinato secondo le modalità sopra indicate, alle catene alberghiere verranno riconosciute le seguenti agevolazioni:

- Riduzione del 10%, se regolarmente iscritte al Sistema Confederale con un numero di camere inferiore a 1.600 nel territorio di competenza Unindustria, ma superiore a 1.600 camere sul territorio nazionale.

- Riduzione del 20%, se superano le 2.000 camere nel territorio di competenza Unindustria.
- Riduzione del 10%, se iscritte a Unindustria con almeno cinque strutture alberghiere.

Per le strutture alberghiere di nuova apertura sono previste le seguenti agevolazioni:

- Per le strutture che hanno avviato l'attività entro i 12 mesi antecedenti la data di adesione è riconosciuta la gratuità per l'anno di iscrizione e una riduzione del 50% del contributo per l'anno successivo;
- Per le strutture che hanno avviato l'attività tra i 12 ed entro i 24 mesi antecedenti la data di adesione è riconosciuta la riduzione del 50% del contributo per i primi due anni di adesione.

Ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui sopra, l'Associazione potrà richiedere all'atto dell'iscrizione copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Tali agevolazioni saranno applicate alle condizioni previste nel Titolo II lett.b).

L'importo del contributo associativo per ciascun albergo, sia esso individuale, appartenente ad una catena alberghiera, o di nuova apertura non potrà comunque essere inferiore al precedente Titolo I punto 1. lett. e) in relazione al minimo contributivo annuo.

Ai fini del calcolo del contributo 2025, il numero delle camere potrà essere rilevato anche dal sito istituzionale dell'impresa.

B) SANITA'

1) Case di cura

Il contributo associativo verrà determinato in rapporto al numero dei posti letto.

Per ciascun posto letto il contributo annuo sarà pari a € 55.

2) RSA

Per ciascun posto letto il contributo annuo sarà pari a € 45.

L'importo del contributo associativo non potrà, comunque, essere inferiore al minimo contributivo annuo.

L'impresa dovrà fornire, unitamente al modello di luglio del DM/10, il numero dei posti letto specificando quelli eventualmente dedicati all'attività di RSA.

In assenza di tale specificazione entro il 1° ottobre 2024, il contributo sarà determinato secondo quanto previsto per le Case di cura.

Il contributo dei posti letto dedicati alle attività di hospice, psichiatria, attività extra-ospedaliere e in regime semi-residenziale è assimilato al contributo fissato per le case di cura.

Al verificarsi di particolari esigenze, su proposta del Presidente della Sezione Sanità e previa deliberazione di approvazione da parte del suo Consiglio Direttivo, alle Case di Cura e alle RSA, in aggiunta al contributo determinato secondo le modalità indicate ai precedenti punti B. 1) e 2), potrà essere richiesta una contribuzione straordinaria, in misura pari al 30% del valore del contributo ordinario.

Ai fini del calcolo del contributo 2025, il numero dei posti letto potrà essere rilevato anche dal sito istituzionale dell'impresa.

C) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Alle imprese che esercitano il servizio di Trasporto Pubblico Locale, il contributo associativo potrà essere determinato applicando un'aliquota percentuale – da definirsi a cura del Tesoriere di Unindustria – sul parametro ufficiale di misurazione del servizio (vetture- chilometro).

D) IMPRESE FINANZIARIE

Per le **Imprese Finanziarie** (Istituti di Credito e Compagnie Assicuratrici), il contributo verrà così calcolato:

- fino a 100 dipendenti: € 5.000
- da 101 a 200 dipendenti: € 10.000
- da 201 a 500 dipendenti: € 20.000
- da 501 a 1.000 dipendenti: € 40.000
- da 1.001 a 3.000 dipendenti: € 80.000
- oltre i 3.000 dipendenti: € 100.000

E) CALL CENTER

In considerazione delle caratteristiche particolari del settore (basso valore aggiunto, forte utilizzo di lavoro part time, insignificante incidenza di impiegati e dirigenti sul personale occupato), il calcolo del contributo si basa sul numero degli FTE (*full-time equivalent*) diretti che non potranno essere inferiori alle 200 unità.

Tale criterio non potrà essere applicato alle aziende per le quali viene riconosciuto il contributo di Gruppo previsto al Titolo I punto 1. lett. g).

F) INDUSTRIA DELLA CERAMICA

La quota associativa verrà determinata secondo i criteri di calcolo di cui ai Titoli I-III della presente delibera contributiva, tenendo conto delle agevolazioni contributive previste dalla vigente Convenzione Organizzativa stipulata con Confindustria Ceramica.

L'importo contributivo per ciascuna impresa appartenente al settore in questione non potrà, comunque, essere inferiore al precedente Titolo I punto 1. lett. e) in relazione al minimo contributivo annuo.

G) CONSORZI NON OBBLIGATORI

I Consorzi non obbligatori, che presenteranno domanda dal 1° gennaio 2025, potranno aderire a condizione che la maggioranza delle aziende consorziate, rientranti nel perimetro di Unindustria, risultino essere già associate o presentino contestualmente domanda di adesione.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, l'importo del contributo associativo verrà calcolato:

- fino a 6 imprese consorziate € 5.000
- per ogni consorziata aggiuntiva € 1.500

Per i Consorzi che alla data del 31.12.2012 risultavano aderire ad Unindustria, il contributo per l'anno 2025 non potrà comunque essere superiore al 10% rispetto al contributo 2024, calcolato a regime della delibera contributiva 2023 fermo restando l'applicazione del minimo contributivo di € 1.500 previsto nel Titolo I punto 1. lett. e).

Titolo II - INCENTIVI PER IL MARKETING ASSOCIATIVO

- a) Nell'ambito delle azioni di sviluppo, il Presidente di Unindustria - o, su sua indicazione, il Tesoriere - di concerto con il Direttore Generale, potrà applicare, anche nell'ambito di accordi o convenzioni, particolari condizioni contributive a settori o realtà produttive di interesse per l'ampliamento della base associativa.

Dall'applicazione degli incentivi di seguito indicati, vengono escluse le aziende previste nel Titolo I punto 1. lett. i) e Titolo I punto 2. lett. A) B) C) D) F) G).

- b) Le aziende che si iscriveranno per la prima volta ad Unindustria e che non hanno mai aderito in forma diretta alle Aree territoriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, qualora rimangano associate per almeno tre anni, hanno diritto, per i primi due anni di adesione, ad una riduzione pari al 50% del contributo calcolato a regime di cui al punto 1 lettere a), b), c), d). L'applicazione di tale agevolazione non può in ogni caso comportare una riduzione del contributo dovuto al di sotto di quello minimo previsto al Titolo I punto 1. lett. e).

La riduzione del 50% verrà revocata nel caso l'azienda formalizzi il proprio recesso del rapporto associativo entro il 30 giugno del secondo anno di contribuzione agevolata. In tal caso, l'Associazione potrà esigere i contributi associativi relativi ai primi due anni di iscrizione calcolati a regime della presente delibera contributiva e, quindi, senza l'applicazione della riduzione del 50%.

Non potranno usufruire della predetta riduzione le Aziende che presentano domanda di adesione a seguito di operazioni di affitto o cessione d'azienda.

c) Start up innovative

Unindustria favorisce l'ingresso delle start up innovative, fino a 10 dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legge 18 ottobre n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221- prevedendo, per le stesse imprese, l'applicazione di un contributo agevolato valido dalla data di approvazione della domanda di adesione al 31 dicembre dell'anno successivo, pari a € 500 per ciascun anno.

L'agevolazione decadrà automaticamente al venire meno di uno dei requisiti richiesti dal Decreto Legge 18 ottobre n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L'elettorato attivo e passivo sarà consentito loro subordinatamente alla rinuncia dell'agevolazione contributiva prevista e alla corresponsione del contributo a regime, fermo restando l'applicazione del minimo contributivo di € 1.500 previsto nel Titolo I punto 1. lett. e).

Non potranno essere prese in considerazione le attività esercitate in forma di studio professionale.

Titolo III -REGOLE DI APPLICAZIONE

Gli incentivi e/o le agevolazioni contributive sono condizionati alla presentazione annuale del modello DM/10 Virtuale INPS e non sono cumulabili tra loro.

- a) Entro il 1° ottobre 2024, le imprese dovranno inviare ad Unindustria copia del modello DM10 INPS Virtuale relativo al precedente mese di luglio o, nel caso di neo-associate, relativo al mese precedente di iscrizione, ovvero, l'ultimo modello DM10 INPS Virtuale disponibile, nonché i dati del fatturato dell'ultimo bilancio depositato.

- b) Al fine dell'applicazione del contributo di Gruppo, entro il 1° ottobre 2024, l'azienda capogruppo invierà ad Unindustria la dichiarazione delle dimensioni - relative al precedente mese di luglio - delle singole imprese associate appartenenti al Gruppo stesso.
- c) Alle associate con oltre 100 dipendenti che dichiarino, per l'anno in corso, un organico nel territorio di Unindustria superiore al 50% rispetto al dato dei dipendenti comunicato per il calcolo del contributo associativo 2024, l'importo contributivo per l'anno 2025 verrà determinato:
- sul dato dei dipendenti dichiarati per il calcolo del contributo associativo 2024, a regime della presente delibera contributiva;
 - sulla differenza risultante tra i dipendenti dichiarati per il calcolo del contributo associativo 2024 ed i dipendenti dichiarati per il calcolo del contributo 2025, applicando la riduzione del 75%. Per i due anni successivi al 2025 tale riduzione verrà raggiunta rispettivamente al 50% ed al 25%, fino al raggiungimento del contributo pieno a partire dal 2028.

Per la rilevazione dei dati dei dipendenti si farà riferimento ai modelli DM10 di luglio di ciascun anno.

Tale agevolazione non sarà applicabile alle imprese che hanno aumentato il proprio organico per effetto di processi di fusione, incorporazione o acquisizione avvenuti tra aziende già associate a Unindustria o appartenenti allo stesso gruppo societario.

- d) Per le associate che nel corso dell'anno 2024 abbiano ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni - sia ordinaria che straordinaria - CIG in deroga o contratto di solidarietà - il contributo associativo 2025 verrà calcolato escludendo, dal computo dei dipendenti risultanti dal modello DM10 INPS Virtuale relativo al precedente mese di luglio, il numero dei dipendenti interessati dalla CIG quantificati dividendo le ore totali di CIG effettuate nell'arco dell'anno 2024 per 1.840 (ore lavorate nel corso di un anno considerando 230 giorni lavorativi medi annuali).

Il risultato così ottenuto corrisponderà al numero dei dipendenti da considerare in CIG a zero ore che verrà quindi sottratto dal totale dei dipendenti dichiarati sul modello DM10 INPS Virtuale del precedente mese di luglio.

I dati relativi al numero di ore di CIG e CIGS effettuate nell'anno 2024 dovranno essere forniti entro il 20 gennaio 2025.

Le stesse agevolazioni verranno riconosciute alle imprese che nel corso dell'anno 2024 hanno ricorso ai Contratti di Solidarietà.

- e) Le imprese e/o unità locali rientranti in una delle tre categorie:

- associate in forma diretta alle Aree Territoriali di Frosinone, Rieti e Viterbo prima del 31.12.2010.
- associate ad Unindustria nel corso dell'anno 2011.
- associate in forma diretta all'Area Territoriale di Latina prima del 31.12.2013.

saranno tenute a corrispondere il contributo associativo 2025 secondo il criterio di calcolo previsto al precedente Titolo I, fermo restando che, a parità di dipendenti, l'importo così determinato, non risulti superiore al valore risultante dall'applicazione della maggiorazione del 10% rispetto al contributo 2024.

In caso di variazioni di organico rispetto all'anno precedente - rilevato dai mod. DM/10 INPS di luglio 2023 e di luglio 2024 - il contributo 2025 verrà commisurato in proporzione, secondo il criterio sopra esposto.

Il contributo 2025 non potrà comunque essere inferiore al minimo contributivo previsto dalla presente delibera contributiva, pari a € 1.500 annui.

- f) Le imprese che all'atto della presentazione della domanda di adesione, o comunque prima dell'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Presidenza, manifestino la necessità immediata di utilizzare i servizi di assistenza e consulenza erogati dall'Associazione, possono usufruirne solo successivamente al versamento della quota associativa annua determinata secondo i criteri di calcolo previsti dalla presente delibera.

Titolo IV - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

a) I contributi dovranno essere versati entro il 31 marzo 2025 ovvero non oltre la scadenza indicata sulla comunicazione di richiesta del contributo.

Per importi superiori a € 50.000 le imprese potranno richiedere una rateizzazione in tre rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre 2025.

Per le nuove associate i contributi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla data di approvazione della domanda di adesione e comunque entro il 31 dicembre 2025.

b) I contributi possono essere versati tramite:

- SEPA Direct Debit B2B, autorizzazione permanente di addebito sul c/c dell'impresa. Tale tipologia di pagamento consentirà, alle associate che ne facciano richiesta, di corrispondere la quota associativa annuale in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio ed il 30 settembre 2025;
- RiBa, ricevuta bancaria;
- Bonifico bancario;
- Assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a Unindustria.

Saranno promossi atti legali verso:

- aziende insolventi da un anno totalmente o parzialmente;
- aziende dimissionarie non in regola con i contributi.

Attestato di appartenenza

Ogni azienda associata può richiedere un attestato di adesione ad Unindustria recante, per ciascuna impresa:

- ragione sociale ed indirizzo;
- numero d'ordine di adesione;
- numero dei dipendenti dichiarati.

Tale certificazione viene rilasciata alle sole associate in regola con il pagamento dei contributi.

* * *

Proposta di Regolamento approvata dal Consiglio Generale e Assemblea dei Soci del 20 giugno 2024